**SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 672 DEL 2017**

ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a.

sul ricorso numero di registro generale 9609 del 2016, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, e da -OMISSIS-, anche in proprio, rappresentati e difesi dall’Avvocato Nicola Scodnik, domiciliati ai sensi dell’art. 25 c.p.a. presso la Segreteria della III sezione del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Comune di Arenzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocato Silvia Villani e dall’Avvocato Roberto Damonte, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato Silvia Villani in Roma, via Asiago, n. 8;

Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Genova, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Liguria, sede di Genova, sez. I, n. 1085 del 4 novembre 2016, resa tra le parti, concernente l’informativa interdittiva antimafia - cessazione dell’attività di autocarrozzeria nei confronti di -OMISSIS-

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Ministero della Difesa e del Comune di Arenzano;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi per l’appellante -OMISSIS- l’Avvocato Nicola Scodnik, per il Comune di Arenzano l’Avvocato Federica Scafarelli su delega dell’Avvocato Roberto Damonte e per il Ministero dell’Interno l’Avvocato dello Stato Paola Saulino;

sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

1. -OMISSIS-, di cui -OMISSIS- è socio unico detentore delle quote e legale rappresentante, esercita in Arenzano l’attività di riparazione meccanica, autocarrozzeria, autorimessa, noleggio delle autovetture e soccorso stradale.

1.1. Per l’avvio di tali attività -OMISSIS- ha presentato, nei primi mesi del 2014, una apposita segnalazione certificata di inizio attività (c.d. s.c.i.a., di qui in avanti per brevità) al Comune di Arenzano e una denuncia per l’iscrizione nel Registro delle imprese alla Camera di Commercio.

1.2. In ognuno di tali atti l’odierno appellante, -OMISSIS-, ha dichiarato di non essere sottoposto ad alcuna delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza previste dall’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011.

1.3. Con note, rispettivamente, del 5 maggio 2014 e del 3 giugno 2014, il Comune di Arenzano e la Camera di Commercio di Genova hanno chiesto alla Prefettura di Genova il rilascio della comunicazione antimafia.

1.4. Il 9 maggio 2016 a -OMISSIS- è stata notificata una informativa antimafia, adottata dalla Prefettura di Genova, la quale ha ritenuto che -OMISSIS- fosse esposta al rischio di infiltrazioni mafiose.

1.5. Il Comune di Arenzano ha conseguentemente negato alla società la prosecuzione delle attività commerciali e artigianali svolte e la Camera di Commercio, sulla base delle medesime considerazioni, ha iscritto la cessazione delle attività nel registro delle imprese-

1.6. -OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante della società, ha impugnato pertanto avanti al T.A.R. per la Liguria sia l’informativa antimafia che gli atti consequenziali del Comune di Arenzano e della Camera di Commercio di Genova, deducendo l’illegittimità sia del provvedimento interdittivo che dei secondi, per invalidità derivata e per vizi propri.

1.7. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa, il Comune di Arenzano e la Camera di Commercio di Genova, tutti per resistere al ricorso.

1.8. Il T.A.R. per la Liguria, con la sentenza n. 1085 del 4 novembre 2016, ha respinto il ricorso.

2.1. Avverso tale sentenza la società e -OMISSIS- hanno proposto appello, articolando cinque distinti motivi di censura, che saranno di seguito esaminati, e ne hanno chiesto, previa sospensione, la riforma, con conseguente accoglimento del ricorso proposto in primo grado.

2.2. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Difesa e il Comune di Arenzano, quest’ultimo svolgendo articolate deduzioni nella memoria difensiva depositata il 23 gennaio 2017, ed hanno tutti chiesto la reiezione dell’appello.

2.3. Nella camera di consiglio del 26 gennaio 2017, fissata per l’esame della domanda di sospensione proposta dagli appellanti, il Collegio, sentiti i difensori delle parti e ritenuto di poter decidere la controversia anche nel merito, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, ha trattenuto la causa in decisione.

3. L’appello di -OMISSIS- e di -OMISSIS- è infondato e va respinto.

4. Con un primo motivo (pp. 7-8 del ricorso) gli odierni appellanti lamentano che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che fosse necessaria l’acquisizione della documentazione antimafia per l’avvio di attività commerciali soggette a d.i.a., s.c.i.a. o c.i.a.

4.1. La documentazione antimafia rileverebbe, infatti, solo per le licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio e non per l’esercizio delle attività liberalizzate, soggette a semplici dichiarazioni dei privati.

4.2. In ogni caso, considerato che per il rilascio delle autorizzazioni commerciali è necessario che l’Amministrazione verifichi soltanto l’assenza di alcuna delle misure di prevenzione indicate nell’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011, nemmeno si sarebbe dovuta svolgere la onerosa attività istruttoria che, secondo la Prefettura, ha condotto ad un provvedimento – l’informativa antimafia – irrilevante ai fini autorizzatori.

4.3. Il d. lgs. n. 159 del 2011, rammentano gli appellanti, distingue nettamente l’ambito applicativo delle comunicazioni antimafia da quello delle informazioni antimafia, sicché, a differenza di quanto ha ritenuto il T.A.R., una limitazione così profonda della libertà economica, peraltro in assenza di qualsivoglia colpa dell’interessato, violerebbe gli artt. 24, 27, 41 e 97 Cost.

4.4. Il motivo è privo di fondamento.

4.5. È anzitutto errato affermare che le comunicazioni antimafia non riguardino le attività soggette a s.c.i.a., poiché l’art. 89, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 159 del 2011 prevede che l’interessato debba attestare, con apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, sospensione o decadenza, previste dall’art. 67 del medesimo d. lgs. n. 159 del 2011, anche quando gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardino, tra l’altro, «attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione competente».

4.6. Quest’ultima ben può in sede di controllo, pertanto, verificare la veridicità di tale dichiarazione e, a tal fine, richiedere l’apposita comunicazione antimafia al competente Prefetto.

4.7. Ulteriore, distinta e più complessa questione, una volta acclarato che anche alle attività soggette a s.c.i.a. si applichi la disciplina della documentazione antimafia e, in particolare, quella inerente alla comunicazione antimafia, è se il Prefetto, richiesto di rilasciare la comunicazione antimafia, possa emettere una informazione antimafia all’esito delle verifiche previste dall’art. 88 del d. lgs. n. 159 del 2011.

4.8. Anche a questa questione deve darsi risposta positiva, alla luce del diritto positivo e, in particolare, in base all’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011, secondo cui, quando in esito alle verifiche di cui all’art. 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto adotta una informazione antimafia interdittiva che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 89-bis, tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta.

4.9. Per espressa volontà del legislatore, in seguito al correttivo di cui al d. lgs. n. 153 del 2014, la informazione antimafia può essere emessa anche laddove la richiesta concerna l’emissione di una comunicazione antimafia e il Prefetto, eseguite le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, accerti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, sicché legittimamente nel caso di specie la Prefettura di Genova, richiesta di emettere una comunicazione antimafia, ha emesso, in suo luogo, una informazione antimafia al cospetto dell’accertata sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.

5. Più in generale, rileva il Collegio, non è condivisibile l’impostazione di fondo, sottesa all’impianto impugnatorio del ricorso in esame, secondo cui le materie soggette a regime autorizzatorio sfuggirebbero al più penetrante controllo delle informazioni antimafia.

6. Si tratta di impostazione non condivisibile.

6.1. La disciplina dettata dal d. lgs. n. 159 del 2011 (c.d. codice delle leggi antimafia) consente, al contrario di quanto sostengono gli odierni appellanti, l’applicazione delle informazioni antimafia anche ai provvedimenti a contenuto autorizzatorio.

6.2. La tendenza del legislatore muove, in questa materia, verso il superamento della rigida bipartizione tra comunicazioni antimafia, applicabili alle autorizzazioni, e informazioni antimafia, applicabili ad appalti, concessioni, contributi ed elargizioni.

6.3. Questo tradizionale riparto dei rispettivi ambiti di applicazione, tipico della legislazione anteriore al nuovo codice delle leggi antimafia (d. lgs. n. 159 del 2011), si è rivelato inadeguato ed è entrato in crisi a fronte della sempre più frequente constatazione empirica che la mafia tende ad infiltrarsi, capillarmente, in tutte le attività economiche, anche quelle soggetto a regime autorizzatorio (o, come nel caso di specie, a s.c.i.a.), e che un efficace risposta da parte dello Stato alla pervasività di tale fenomeno criminale rimane lacunosa, e finanche illusoria anche nello stesso settore dei contratti pubblici, delle concessioni e delle sovvenzioni, se la prevenzione del fenomeno mafioso non si estende al controllo e all’eventuale interdizione di ambiti economici nei quali, più frequentemente, la mafia si fa, direttamente o indirettamente, imprenditrice ed espleta la propria attività economica.

6.4. L’esperienza ha mostrato, infatti, che in molti di tali settori, strategici per l’economia nazionale (l’edilizia, le grandi opere pubbliche, lo sfruttamento di nuove fonti energetiche, gli scarichi delle sostanze reflue industriali, come appunto nel caso di specie, relativo all’AUA, e persino la ricostruzione dopo i gravi eventi sismici che funestano il territorio italiano), le associazioni di stampo mafioso hanno investito, diretto o controllato ingenti capitali e risorse umane per investimenti particolarmente redditizi finalizzati non solo ad ottenere pubbliche commesse o sovvenzioni, ma in generale a colonizzare l’intero mercato secondo un disegno, di più vasto respiro, del quale l’aggiudicazione degli appalti o il conseguimento di concessioni ed elargizioni costituisce una parte certo cospicua, ma non esclusiva né satisfattiva per le mire egemoniche della criminalità, disegno talvolta agevolato dall’omertà, se non persino dalla corruzione, dei pubblici amministratori.

6.5. La tradizionale reciproca impermeabilità tra le comunicazioni antimafia, richieste per le autorizzazioni, e le informazioni antimafia, rilasciate per i contratti, le concessioni e le agevolazioni, ha fatto sì che le associazioni di stampo mafioso potessero, comunque, gestire tramite imprese infiltrate, inquinate o condizionate da esse, lucrose attività economiche, in vasti settori dell’economia privata, senza che l’ordinamento riuscisse ad intervenire efficacemente per contrastare tale infiltrazione, al di fuori delle ipotesi di comunicazioni antimafia emesse per misure di prevenzione definitive con effetto interdittivo ai sensi dell’art. 67 del d. lgs. n. 159 del 2011, anche quando, paradossalmente, a dette imprese fosse stata comunque interdetta la stipulazione dei contratti pubblici per effetto di una informativa antimafia.

6.6. Ciò non di rado ha condotto allo stesso aggiramento della normativa antimafia, nel suo complesso, perché la mafia, anche dopo l’interdizione di una impresa mediante una informativa, poteva e può servirsi di una nuova, creata ad hoc, per avviare, intanto e comunque, una nuova attività economica privata, soggetta solo al regime della comunicazione antimafia, e nuovamente concorrere alle pubbliche gare, fintantoché non venga emessa una informazione antimafia anche a carico di quest’ultima.

7. Il riordino della materia, impresso dalla legge delega, ha posto fine a molte delle gravi lacune evidenziatasi nel sistema precedente della prevenzione antimafia.

7.1. La l. n. 136 del 13 agosto 2010, intitolata «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», ha introdotto, nell’art. 2 che reca la specifica Delega al Governo per l’emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, il comma 1, lett. c), il quale ha istituto la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, con immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e «con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa».

7.2. È evidente che l’art. 2, comma 1, lett. c) si riferisca a tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, senza differenziare le autorizzazioni dalle concessioni e dai contratti, come fanno invece, ed espressamente, le lett. a) e b), e anche quei rapporti – come nel caso di specie soggetti a s.c.i.a. – che, per quanto oggetto di mera autorizzazione o, addirittura, di liberalizzazione, hanno un impatto fortissimo e potenzialmente devastante su beni e interessi di interessi pubblici, come lo scarico di sostanze inquinanti o l’esercizio di attività pericolose per la salute e per l’ambiente.

7.3. Non appare convincente la tesi secondo cui l’espressione «rapporti» si riferisca solo ai contratti e alle concessioni, ma non alle autorizzazioni, che secondo una classica concezione degli atti autorizzatori non costituirebbero un “rapporto” con l’Amministrazione.

7.4. Tale conclusione non solo è smentita dal tenore letterale dell’art. 2, comma 1, lett. c), che non differenzia le une dalle altre come fanno, invece, la lett. a) e la lett. b) (che richiama la lett. a), ma anche a livello sistematico contrasta con una visione moderna, dinamica e non formalistica del diritto amministrativo, quale effettivamente vive e si svolge nel tessuto economico e nell’evoluzione dell’ordinamento, che individua un rapporto tra amministrato e amministrazione in ogni ipotesi in cui l’attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, a s.c.i.a., come questo Consiglio, in sede consultiva, ha chiarito nei numerosi pareri emessi in ordine all’attuazione del d. lgs. n. 124 del 1015 (v., in particolare e tra gli altri, il parere n. 839 del 30 marzo 2016 sulla riforma della disciplina della s.c.i.a.).

7.5. Di qui la legittimità, anche prima dell’introduzione dell’art. 89-bis – di cui ora si dirà – con il decreto correttivo n. 153 del 2014, delle originarie previsioni contenute nel d. lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia) attuative dei fondamentali principî già contenuti in nuce nell’art. 2 della legge delega e, in particolare:

- dell’art. 83, comma 1, laddove prevede che le amministrazioni devono acquisire la documentazione, di cui all’art. 84, prima di rilasciare o consentire i provvedimenti di cui all’art. 67 (tra cui rientrano, appunto, le autorizzazioni di cui alla lett. f);

- dell’art. 91, comma 1, laddove prevede che detti soggetti devono acquisire l’informativa prima di rilasciare o consentire anche i provvedimenti indicati nell’art. 67;

- dell’art. 91, comma 7, che prevede che con regolamento, adottato con decreto del Ministro dell’Interno – di concerto con quello della Giustizia, con quello delle Infrastrutture e con quello dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400 del 1988 – siano individuate «le diverse tipologie di attività suscettibili di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa per le quali, in relazione allo specifico settore di impiego e alle situazioni ambientali che determinano un maggiore rischio di infiltrazione mafiosa, è sempre obbligatoria l’acquisizione della documentazione indipendentemente dal valore del contratto, subcontratto, concessione, erogazione o provvedimento di cui all’art. 67», dovendosi ricordare che l’art. 67 tra l’altro prevede, alla lett. f), proprio le «altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominate»;

8. L’introduzione dell’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 ad opera del d. lgs. n. 153 del 2014, dunque, non rappresenta una novità né, ancor meno, una distonia nel sistema, ma è anzi coerente con esso, secondo la chiara tendenza legislativa di cui si è detto, avviata dalla legge delega, che aveva già trovato parziale attuazione, sul piano sostanziale, nelle richiamate disposizioni del codice delle leggi antimafia.

8.1. Tale disposizione prevede, nel comma 1, che «quando in esito alle verifiche di cui all’articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un’informazione interdittiva antimafia e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia» tanto che, come espressamente sancisce il comma 2, «l’informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta».

8.2. Con questa previsione, che non ha sostanziale natura attributiva di un potere, invero già rinvenibile nei dati di diritto positivo sopra evidenziati, ma ha al più carattere procedimentale e specificativo, il codice delle leggi antimafia ha inteso chiarire e disciplinare l’ipotesi nella quale il Prefetto, nell’eseguire la consultazione della Banca dati nazionale unica per il rilascio della comunicazione antimafia, appuri che vi sia il pericolo di infiltrazione mafiosa all’interno dell’impresa.

8.3. L’art. 98, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011, come è noto, prevede che nella Banca dati nazionale unica, ora operativa, «sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, liberatorie ed interdittive» e, dunque, tutti i provvedimenti che riguardano la posizione “antimafia” dell’impresa, ma tale Banca consente, ai sensi del comma 2, la consultazione dei dati acquisiti nel corso degli accessi nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, disposti dal Prefetto, e tramite il collegamento ad altre banche dati, ai sensi del comma 3, anche la cognizione di eventuali ulteriori dati anche provenienti dall’estero.

8.4. Si tratta di disposizione quanto mai opportuna, considerato il carattere espansivo, pervasivo, invasivo, a livello economico, e la dimensione sovente transnazionale delle attività imprenditoriali da parte delle associazioni mafiose.

8 5. Va qui ricordato che il Prefetto, richiesto di rilasciare la documentazione antimafia, può emettere la comunicazione antimafia liberatoria, attestando che la stessa è stata emessa utilizzando il collegamento alla Banca dati, in due ipotesi.

a) quando non emerge, a carico dei soggetti censiti, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 (art. 88, comma 1: c.d. comunicazione de plano);

b) quando, emersa la sussistenza di una di dette cause ed effettuate le necessarie verifiche, di cui all’art. 88, comma 2, per accertare la «corrispondenza dei motivi ostativi emersi dalla consultazione della banca dati nazionale unica alla situazione aggiornata del soggetto sottoposto ad accertamenti», queste abbiano dato un esito negativo e non sussista più, nell’attualità, alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto (art. 88, comma 1).

8.6. Nel corso di tali verifiche, quando emerga dalla Banca dati la presenza di provvedimenti definitivi di prevenzione, ai sensi dell’art. 67, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011, o comunque di dati che, ai sensi del richiamato art. 98, impongano una necessaria attività di verifica nell’impossibilità di emettere la comunicazione antimafia de plano, il Prefetto può riscontrare la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, in base all’art. 89-bis, ed emettere informazione antimafia, sostitutiva della comunicazione richiesta.

8.7. Ciò può verificarsi, ad esempio, quando il Prefetto, nell’eseguire il collegamento alla Banca dati e le verifiche di cui all’art. 88, comma 2, constati l’esistenza di «una documentazione antimafia interdittiva in corso di validità a carico dell’impresa», come ad esempio una pregressa informativa emessa in rapporto ad un contratto pubblico, secondo quanto prevede espressamente l’art. 24, comma 2, del d.P.C.M. n. 193 del 2014 – regolamento recante le modalità di funzionamento, tra l’altro, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del d. lgs. n. 159 del 2011 – o allorché acquisisca dati risultanti da precedenti accessi in cantiere, ai sensi dell’art. 98, comma 2, o informazioni provenienti dall’estero, ai sensi dell’art. 98, comma 3.

8.8. L’istituzione della Banca dati nazionale unica, prevista dall’art. 2 della legge delega sopra ricordato e resa operativa con il d.P.C.M. n. 193 del 2014, consente ora al Ministero dell’Interno, e per esso ai Prefetti competenti, di monitorare, e di “mappare”, le imprese sull’intero territorio nazionale – o, addirittura, anche nelle loro attività svolte all’estero – e nello svolgimento di qualsivoglia attività economica, che essa sia soggetta a comunicazione o a informazione antimafia, sicché l’autorità prefettizia, richiesta di emettere una comunicazione antimafia liberatoria, ben può venire a conoscenza, nel collegarsi alla Banca dati, che a carico dell’impresa sussista una informativa antimafia o ulteriori elementi di apprezzabile significatività, provvedendo ad emettere, ai sensi dell’art. 89-bis, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011, una informativa antimafia in luogo della richiesta comunicazione.

8.9. E ciò perfettamente in linea con la richiamata previsione dell’art. 2, comma 1, lett. c) della legge delega che, giova ripeterlo, ha istituto una Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, testualmente, con «immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale» e «con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, finalizzata all’accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell’attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell’attività di impresa».

9. Tale ultima finalità, chiaramente enunciata dal legislatore, pienamente giustifica, ad avviso di questo Consiglio, il potere prefettizio di emettere una informativa antimafia, ricorrendone i presupposti dell’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011 in luogo e con l’effetto della richiesta comunicazione antimafia.

9.1. Al riguardo questo stesso Consiglio di Stato, sez. I, nel parere n. 3088 del 17 novembre 2015 ha già evidenziato che «le perplessità di ordine sistematico e teleologico sollevate in ordine all’applicazione di tale disposizione anche alle ipotesi in cui non vi sia un rapporto contrattuale – appalti o concessioni – con la pubblica amministrazione non hanno ragion d’essere, posto che anche in ipotesi di attività soggette a mera autorizzazione l’esistenza di infiltrazioni mafiose inquina l’economia legale, altera il funzionamento della concorrenza e costituisce una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubbliche».

9.2. La prevenzione contro l’inquinamento dell’economia legale ad opera della mafia ha costituito e costituisce, tuttora, una priorità per la legislazione del settore, che ha indotto il legislatore delegante e, di seguito, quello delegato, nelle previsioni originarie del codice delle leggi antimafia e dei successivi correttivi, ad estendere la portata delle informazioni antimafia anche ad ambiti tradizionalmente e precedentemente ad esse estranei.

9.3. Questo Collegio non ignora che, con l’ordinanza n. 2337 del 28 settembre 2016, il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha rimesso alla Corte costituzione la questione di compatibilità dell’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 in relazione ad un presunto eccesso di delega ai sensi degli art. 76, 77, primo comma, e 3 della Cost.

9.4. Alla Corte competerà, ovviamente, decidere di tale delicata questione quanto al sollevato vizio inerente al presunto eccesso di delega.

9.5. Ritiene tuttavia questo Collegio che tale questione, anche al di là della sua manifesta infondatezza per le ragioni sopra vedute, sia comunque irrilevante nel presente giudizio, perché l’applicazione dell’informativa antimafia alle autorizzazioni si fonda sull’applicazione della stessa legge delega e di disposizioni del codice delle leggi antimafia anche diverse dal richiamato art. 89-bis, che pure costituisce indice significativo ed ulteriore riconferma, sul piano procedimentale, della innovativa impostazione del legislatore in questa materia.

10. Deve questo Collegio solo qui aggiungere, per completezza, che non ritiene che la nuova disciplina contrasti con gli artt. 3, 24, 27, comma secondo, 41, 42 e 97 Cost.

10.1. Lo Stato non riconosce dignità e statuto di operatori economici, e non più soltanto nei rapporti con la pubblica amministrazione, a soggetti condizionati, controllati, infiltrati ed eterodiretti dalle associazioni mafiose.

10.2. Questa valutazione, che ha natura preventiva e non sanzionatoria ed è, dunque, avulsa da qualsivoglia logica penale o lato sensu punitiva (Cons. St., sez. III, 3 maggio 2013, n. 1743), costituisce un severo limite all’iniziativa economica privata, che tuttavia è giustificato dalla considerazione che il metodo mafioso, per sua stessa ragion di essere, costituisce un «danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41, comma secondo, Cost.), già sul piano dei rapporti tra privati (prima ancora che in quello con le pubbliche amministrazioni), oltre a porsi in contrasto, ovviamente, con l’utilità sociale, limite, quest’ultimo, allo stesso esercizio della proprietà privata.

10.3. Il metodo mafioso è e resta tale, per un essenziale principio di eguaglianza sostanziale prima ancora che di logica giuridica, non solo nelle contrattazioni con la pubblica amministrazione, ma anche tra privati, nello svolgimento della libera iniziativa economica.

10.4. Non si può ignorare, e la legislazione antimafia più recente non ha di certo ignorato, che tra economia pubblica ed economia privata sussista un intreccio tanto profondo, anche nell’attuale contesto di una economia globalizzata, che non è pensabile e possibile contrastare l’infiltrazione della mafia “imprenditrice” e i suoi interessi nell’una senza colpire anche gli altri e che tale distinzione, se poteva avere una giustificazione nella società meno complessa di cui la precedente legislazione antimafia era specchio, viene oggi a perdere ogni valore, ed efficacia deterrente, per entità economiche che, sostenute da ingenti risorse finanziarie di illecita origine ed agevolate, rispetto ad altri operatori, da modalità criminose ed omertose, entrino nel mercato con una aggressività tale da eliminare ogni concorrenza e, infine, da monopolizzarlo.

10.5. La tutela della trasparenza e della concorrenza, nel libero esercizio di una attività imprenditoriale rispettosa della sicurezza e della dignità umana, è un valore che deve essere preservato nell’economia sia pubblica che privata.

10.6. La stessa Corte di Giustizia UE, in riferimento alla prassi dei cc.dd. protocolli di legalità, ha ribadito di recente che «va riconosciuto agli Stati membri un certo potere discrezionale nell’adozione delle misure destinate a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di trasparenza, i quali si impongono alle amministrazioni aggiudicatrici in tutte le procedure di aggiudicazione di un appalto pubblico» poiché «il singolo Stato membro è nella posizione migliore per individuare, alla luce di considerazioni di ordine storico, giuridico, economico o sociale che gli sono proprie, le situazioni favorevoli alla comparsa di comportamenti in grado di provocare violazioni del rispetto del principio e dell’obbligo summenzionati» (Corte di Giustizia UE, sez. X, 22 ottobre 2015, in C-425/14).

10.7. Non a caso proprio per tali considerazioni di ordine storico, giuridico, economico e sociale peculiari del nostro ordinamento, come ha correttamente dedotto la Provincia appellante nel secondo motivo (pp. 9-12 del ricorso), la c.d. legge anticorruzione (l. n. 190 del 2012), nell’art. 1, commi 52 e 53, ha istituito la c.d. white list, con la creazione di appositi elenchi, presso le Prefetture, dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa per attività economiche particolarmente sensibili.

10.8. Ad esempio, per il terremoto che ha colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012, l’art. 5-bis, comma 4, del d.l. n. 74 del 2012, inserito in sede di conversione dalla l. n. 122 del 1° agosto 2012, ha previsto che i controlli antimafia, relativi alle imprese iscritte in tali elenchi, si estendessero «sugli interventi di ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche».

10.9. Ulteriore conferma questa, laddove ve ne fosse bisogno, che la distinzione tra economia pubblica ed economia privata, in taluni settori – l’edilizia, lo smaltimento dei rifiuti, il traporto dei materiali in discarica, i noli a freddo, gli autotrasporti per conto terzi, la fornitura di ferro lavorato, il trasporto terra, etc. – è del tutto inidonea e inefficace a descrivere, e a circoscrivere, la vastità e la pervasività del pericolo mafioso in esame.

11. Se ne deve concludere, pertanto, che nell’attuale sistema della documentazione antimafia la suddivisione tra l’ambito applicativo delle comunicazioni antimafia e delle informazioni antimafia, codificata dal d. lgs. n. 159 del 2011, mantiene la sua attualità – del resto ribadita nel codice stesso – se e nella misura in cui essa non si risolva nella impermeabilità dei dati posti a fondamento delle une con quelli posti a fondamento delle altre, soprattutto dopo l’istituzione, in attuazione dell’art. 2 della legge delega, della Banca dati nazionale unica, che consente di avere una cognizione ad ampio spettro e aggiornata della posizione antimafia di una impresa.

11.1. E una simile impermeabilità e incomunicabilità tra i diversi settori economici e i relativi provvedimenti interdittivi, infatti, ha inteso evitare il legislatore con le più recenti modifiche del codice delle leggi antimafia, prevedendo una sostanziale interscambiabilità di questi in presenza di concreti e apprezzabili elementi.

11.2. Il Prefetto, pertanto, avrà l’obbligo di rilasciare le informazioni antimafia nelle ipotesi di cui all’art. 91, comma 1, del d. lgs. n. 159 del 2011 e avrà la facoltà, nelle ipotesi di verifiche, procedimentalizzate dall’art. 88, comma 2, e dall’art. 89-bis, di emettere una informativa antimafia, in luogo della richiesta comunicazione antimafia, tutte le volte in cui, nel collegamento alla Banca dati nazionale unica, emergano provvedimenti o dati che lo inducano a ritenere non possibile emettere una comunicazione liberatoria de plano, ma impongano più serie verifiche in ordine al pericolo di infiltrazione mafiosa.

11.3. Il sistema così delineato, che risponde a valori costituzionali ed europei di preminente interesse e di irrinunciabile tutela, non attenua le garanzie che la tradizionale ripartizione tra le comunicazioni e le informazioni antimafia prima garantiva, consentendo alle sole comunicazioni antimafia, emesse sulla base di un provvedimento di prevenzione definitivo adottato dal Tribunale con tutte le garanzie giurisdizionali, di precludere l’ottenimento di licenze, autorizzazioni o di qualsivoglia provvedimento, comunque denominato, per l’esercizio di attività imprenditoriali (art. 67, comma 1, lett. f) del d. lgs. n. 159 del 2011).

11.4. Il timore che, estendendo l’applicazione delle informative antimafia alle attività economiche soggette al regime autorizzatorio, si schiuda la via all’arbitrio dell’autorità prefettizia nella valutazione della permeabilità mafiosa e quindi anche nell’accesso alle attività economiche (solo) private, senza che tale valutazione sia assistita da preventive garanzie procedimentali o, comunque, dalle stesse garanzie delle misure di prevenzione emesse dal Tribunale, è del tutto infondato.

11.5. La valutazione prefettizia, questa Sezione deve ancora una volta e con più convinzione qui ribadirlo, deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti che, alla stregua della «logica del più probabile che non», consentano di ritenere razionalmente credibile il pericolo di infiltrazione mafiosa in base ad un complessivo, oggettivo, e sempre sindacabile in sede giurisdizionale, apprezzamento dei fatti nel loro valore sintomatico.

11.6. Gli elementi di inquinamento mafioso, ben lungi dal costituire un numerus clausus, assumono forme e caratteristiche diverse secondo i tempi, i luoghi e le persone e sfuggono, per l’insidiosa pervasività e mutevolezza, anzitutto sul piano sociale, del fenomeno mafioso, ad un preciso inquadramento (v., sul punto, la già richiamata sentenza di questo Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), ma essi devono pur sempre essere ricondotti ad una valutazione unitaria e complessiva, che imponga all’autorità e consenta al giudice di verificare la ragionevolezza o la logicità dell’apprezzamento discrezionale, costituente fulcro e fondamento dell’informativa, in ordine al serio rischio di condizionamento mafioso.

11.7. In tale senso il criterio civilistico del «più probabile che non», seguito costantemente dalla giurisprudenza di questo Consiglio, si pone quale regola, garanzia e, insieme, strumento di controllo, fondato anche su irrinunciabili dati dell’esperienza, della valutazione prefettizia e, in particolare, consente di verificare la correttezza dell’inferenza causale che da un insieme di fatti sintomatici, di apprezzabile significato indiziario, perviene alla ragionevole conclusione di permeabilità mafiosa, secondo una logica che nulla ha a che fare con le esigenze del diritto punitivo e del sistema sanzionatorio, laddove vige la regola della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio per pervenire alla condanna penale.

11.8. Questa ultima regola, come è stato di recente chiarito, si palesa «consentanea alla garanzia fondamentale della “presunzione di non colpevolezza”, di cui all’art. 27 Cost. , comma 2, cui è ispirato anche il p. 2 del citato art. 6 CEDU», sicché è evidente come la vicenda in esame in alcun modo possa essere ricondotta nell’alveo del principio anzidetto, desunto dalla giurisprudenza di Strasburgo dall’art. 6 CEDU, in quanto «non attiene ad ipotesi di affermazione di responsabilità penale», è«estranea al perimetro delle garanzie innanzi ricordate» (v., in questi significativi termini, Cass., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19430, per la responsabilità civile), ma riguarda la prevenzione amministrativa antimafia.

12. L’equilibrata ponderazione dei contrapposti valori costituzionali in gioco, la libertà di impresa, da un lato, e la tutela dei fondamentali beni che presidiano il principio di legalità sostanziale sopra richiamati, richiedono alla Prefettura un’attenta valutazione degli elementi sintomatici, che devono offrire un quadro chiaro, completo e convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, e a sua volta impongono al giudice amministrativo un altrettanto approfondito esame di tali elementi, singolarmente e nella loro intima connessione, per assicurare una tutela giurisdizionale piena ed effettiva contro ogni eventuale eccesso di potere da parte del Prefetto nell’esercizio di tale ampio, ma non indeterminato, potere discrezionale.

12.1. La delicatezza di tale ponderazione intesa a contrastare in via preventiva la minaccia insidiosa ed esiziale della mafia, richiesta all’autorità amministrativa, può comportare anche un’attenuazione, se non una eliminazione, del contraddittorio procedimentale, che del resto non è un valore assoluto, slegato dal doveroso contemperamento di esso con interessi di pari se non superiore rango costituzionale, né un bene in sé, o un fine supremo e ad ogni costo irrinunciabile, ma è un principio strumentale al buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, in ultima analisi, al principio di legalità sostanziale (art. 3, comma secondo, Cost.), vero e più profondo fondamento del moderno diritto amministrativo.

12.2. E d’altro canto, occorre qui ricordare, il contraddittorio procedimentale non è del tutto assente nemmeno nelle procedure antimafia, se è vero che l’art. 93, comma 7, del d. lgs. n. 159 del 2011 «il prefetto competente al rilascio dell’informazione, ove lo ritenga utile, sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite invita, in sede di audizione personale, i soggetti interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione ritenuta utile».

12.3. Infine deve essere qui anche ribadito, come questa Sezione ha più volte chiarito, che il bilanciamento tra i valori costituzionali rilevanti in materia – l’esigenza, da un lato, di preservare i rapporti economici dalle infiltrazioni mafiose in attuazione del superiore principio di legalità sostanziale e, dall’altro, la libertà di impresa – trova nella previsione dell’aggiornamento dell’informativa antimafia, ai sensi dell’art. 91, comma 5, del d. lgs. n. 159 del 2011, un punto di equilibrio e uno snodo fondamentali della disciplina in materia, sia in senso favorevole che sfavorevole all’impresa, poiché impone all’autorità prefettizia di considerare i fatti nuovi, laddove sopravvenuti, o anche precedenti – se non noti – e consente all’impresa stessa di rappresentarli all’autorità stessa, laddove da questa non conosciuti (v., ex plurimis,Cons. St., sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4121).

13. Di qui in conclusione, per le ragioni ampiamente esposte, l’infondatezza del motivo qui proposto.

14. Con il secondo motivo (pp. 8-10 del ricorso) gli odierni appellanti deducono che il provvedimento prefettizio sarebbe illegittimo perché adottato in applicazione dell’art. 89-bis, entrato in vigore il 27 novembre 2014, allorquando il procedimento avviato dal Comune di Arenzano e dalla Camera di Commercio di Genova era già stato non solo avviato, ma addirittura concluso per silentium.

14.1. Gli appellanti deducono che il T.A.R. per la Liguria, nel ritenere applicabile l’art. 5 del d. lgs. n. 159 del 2011, avrebbe così travisato il secondo motivo del ricorso originario.

14.2. In ogni caso, se interpretata nel modo seguito dal primo giudice, la disposizione normativa sarebbe costituzionalmente illegittima poiché consentirebbe l’applicazione di misure fortemente limitative della libertà economica garantite dalla Costituzione in modo retroattivo e in assenza di qualsivoglia colpa in capo al privato.

14.3. Infine il T.A.R. per la Liguria avrebbe omesso di considerare la censura, riproposta in questa sede (p. 10 del ricorso), secondo cui l’informativa di cui all’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 può essere adottata solo nel caso in cui all’esito dell’accertamento fossero state rilevate le cause di decadenza o di divieto, di cui all’art. 67, mentre nel caso di specie esse non sono state rilevate, con conseguente illegittimità dell’informativa.

14.4. Anche tale motivo deve essere respinto.

14.5. Il T.A.R. per la Liguria ha ben rilevato, al riguardo, che l’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 153 del 2014 consente che la richiesta della comunicazione antimafia inoltrata prima del 2 novembre 2014 possa essere riscontrata, ricorrendone i presupposti, anche l’informativa prevista dal citato art. 89-bis.

14.6. A nulla rileva, in senso contrario, che il procedimento dovesse essere da tempo concluso e che, pertanto, ad esso non dovesse applicarsi, in virtù della disposizione transitoria, la nuova disciplina dell’art. 89-bis poiché rileva solo il dato che, al 27 novembre 2014, la comunicazione antimafia non fosse stata rilasciata dalla competente Prefettura.

14.7. Al riguardo si deve considerare che la Prefettura, richiesta di emettere la prescritta comunicazione antimafia, non aveva ancora esercitato il proprio potere, definendo il procedimento, sicché essa ben poteva e doveva, ricorrendone i presupposti del nuovo art. 88, comma 2, e dell’art. 89-bis, emettere una informativa in luogo della richiesta comunicazione.

14.8. L’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 153 del 2014 espressamente dispone che «alle richieste di rilascio presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di quelle modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c) e d), 3, comma 1, lettera b) » e tra queste disposizioni, all’art. 2, comma 1, lett. d), vi è proprio la nuova previsione dell’art. 89-bis relativa all’accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia.

14.9. Non è condivisibile nemmeno l’assunto dell’appellante secondo cui, in questo modo, vi sarebbe un’applicazione retroattiva di misure fortemente limitative della libertà economica in assenza di qualsivoglia colpa del privato.

14.10. Tale contestazione poggia sull’errato presupposto che l’informativa antimafia sia un provvedimento repressivo, con finalità sanzionatoria, e non già una misura preventiva, che ha carattere inibitorio, e alla quale non può applicarsi il principio di irretroattività delle misure avente carattere afflittivo, anche in sede amministrativa.

14.11. E del resto nemmeno di irretroattività può propriamente dibattersi, ad una più attenta analisi, perché, per le ragioni sopra vedute, l’applicabilità delle informative alle autorizzazioni era consentita dal sistema della normativa antimafia anche prima dell’introduzione dell’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 ad opera del d. lgs. n. 153 del 2014, disposizione di natura procedimentale, come si è detto, e specificativa.

14.11. Quanto alla presunta illegittimità dell’informativa, per la ragione che le verifiche circa l’inquinamento mafioso non dovessero comunque essere avviate, nemmeno ai sensi dell’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011 per l’assenza in concreto di cause ostative ai sensi dell’art. 67, valga qui richiamare, per obbligo di sintesi (art. 3, comma 2, c.p.a.), quanto sopra evidenziato (§§ 8.6., 8.7. ed 8.8.) circa l’opportunità di eseguire le verifiche tutte le volte in cui dall’esame della Banca dati emerga la sussistenza di situazioni, di informazioni o dati dai quali possa emergere il rischio di infiltrazione mafiosa.

14.12. L’interpretazione del combinato disposto dell’art. 88, comma 2, e dell’art. 89-bis del d. lgs. n. 159 del 2011, propugnata dall’appellante (p. 10 del ricorso), secondo cui tali verifiche e il conseguente accertamento del rischio infiltrativo sarebbero possibili e consentiti dal codice delle leggi antimafia solo allorché dall’esame della Banca dati emergano le cause di divieto di cui all’art. 67 (e, cioè, misure di prevenzione definitive), è meramente formalistica, non tenendo conto del complesso sistema, sopra descritto (v. l’art. 98 del d. lgs. n. 159 del 2011 e i rilievi sopra svolti ai §§ 8.6., 8.7. ed 8.8. già richiamati), dei dati raccolti dalla Banca dati, e svuota di significato precettivo le nuove disposizioni rendendole del tutto inutili, ai fini della prevenzione antimafia, poiché è chiaro che, una volta accertata l’esistenza di una di tali cause, il Prefetto dovrà limitarsi ad emettere una comunicazione antimafia, senza poter e dover, inutilmente, svolgere ulteriori verifiche finalizzate ad emettere una informativa antimafia, che avrebbe identico significato interdittivo.

14.13. Ma non è questa, con ogni evidenza, la ratio della nuova disciplina che, senza voler creare un inutile doppione della comunicazione antimafia (stante l’effetto interdittivo che già promanerebbe dall’emissione della comunicazione in presenza di misure di prevenzione definitive), procedimentalizza il potere prefettizio di estendere le proprie indagini agli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, nell’ipotesi in cui sia stata richiesta la sola comunicazione antimafia, per verificare le situazioni inquinanti che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, e dell’art. 91, comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011, impongano l’emissione di informazione antimafia, che di questa tenga luogo.

14.14. E ciò in conformità con la natura stessa dell’informazione antimafia che, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del d. lgs. n. 159 del 2011, «consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 91, comma 6, nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4».

14.15. Ne segue, per tutte le ragioni esposte, la reiezione del complesso ed eterogeneo motivo qui in esame.

15. Deve essere respinto anche il terzo motivo dell’appello (pp. 10-11 del ricorso), il quale lamenta, in sostanza, la lesione della partecipazione procedimentale e la conseguente carenza di istruttoria del provvedimento interdittivo.

15.1. Il motivo è manifestamente infondato.

15.2. Per quanto concerne la mancanza di partecipazione procedimentale, anzitutto, valga qui richiamare in punto di diritto, per obbligo di sintesi (art. 3, comma 2, c.p.a.), le considerazioni sopra svolte circa l’attenuazione delle garanzie in un procedimento di tale delicatezza, per gli interessi coinvolti, qual è quello di prevenzione antimafia.

15.3. In punto di fatto, anche prescindendo in abstracto da tali considerazioni, gli appellanti non hanno allegato, prima ancor che dimostrato, quale sarebbe il loro effettivo apporto conoscitivo all’istruttoria svolta né quale sarebbe stato, in concreto, la loro collaborazione procedimentale, risultando la censura del tutto formalistica e aprioristica.

15.4. Di qui, anche per tale ragione, la reiezione del terzo motivo di appello.

16. Con il quarto motivo (pp. 11-17 del ricorso) gli odierni appellanti, censurando la valutazione relativa alla permeabilità mafiosa dell’impresa, deducono che tale valutazione sarebbe errata sia in fatto, quanto all’individuazione dei presupposti fattuali, che in diritto, relativamente alla rilevanza ai fini dell’informativa antimafia.

16.1. Si contesta da parte loro che -OMISSIS- abbia rapporti con associazioni criminale di stampo mafioso e che sussista un qualsivoglia effettivo condizionamento della ‘ndrangheta sull’impresa.

16.2. Il Prefetto di Genova, in altri termini, si sarebbe limitato ad eseguire una ricognizione dei reati commessi da coloro che, anche solo potenzialmente, graviterebbero nell’orbita dello stesso -OMISSIS-, senza dimostrare l’esistenza di alcun effettivo rapporto personale e senza indicare il modo in cui tali rapporti avrebbero influito sulla gestione societaria.

16.3. Il motivo è infondato.

16.4. Le contestazioni dell’appellante non sono in grado di inficiare il solido nucleo motivazionale della sentenza qui impugnata che, sulla base di una attenta, scrupolosa, e sistematica disamina degli elementi posti a fondamento dell’informativa antimafia, ha rilevato condivisibilmente quanto segue:

- -OMISSIS-, dominus della società, è coniugato con -OMISSIS-, i cui parenti od affini sono stati il principale oggetto delle investigazioni compiute, e ha da lei avuto un figlio nel 2007, instaurando un solido legame ben prima del loro matrimonio (p. 11 della sentenza impugnata);

- -OMISSIS- è sorella di -OMISSIS-, che è stata per anni moglie di -OMISSIS-, che dal 1972 al 2008 ha collezionato diverse condanne ed è ritenuto elemento di raccordo con una pericolosa cosca mafiosa operante a Vibo Valentia, nonché parente di altri soggetti pregiudicati o legati al mondo della criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetista (p. 13 della sentenza impugnata);

- -OMISSIS-, per quanto riabilitato, fu condannato per fatti, compiuti in concorso con altri soggetti, di «un notevole spessore criminale estrinsecatosi nelle numerose telefonate estorsive rivolte alle parti offese, nonché nel rilievo del possesso di un’arma di rilevante potenza che aveva la matricola abrasa e che risultò provento di furto o rapina», come risulta dalla lettura delle sentenze di condanna emesse in sede penale (p. 11 della sentenza impugnata);

- egli, nonostante l’intervenuta riabilitazione, non si è allontanato dal contesto delinquenziale nel quale erano maturati i fatti, per cui intervenne condanna penale, ma «si contorna di persone che hanno rilievo per la giustizia penale, ovvero hanno stretti legami di parentela con esponenti della criminalità organizzata» (p. 12 della sentenza impugnata);

- lo stesso -OMISSIS- ha «eletto come collaboratori nella carrozzeria per cui è giudizio delle persone che hanno rilevanti precedenti di polizia ovvero condanne per gravi reati, quali i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, essendo soprattutto quest’ultimo oggettivamente inserito nei traffici di maggior spessore delle associazioni criminali operanti anche in Liguria» (p. 14 della sentenza impugnata).

16.5. Si tratta di elementi indiziari, tutti gravi, precisi e concordanti, che non hanno trovato convincente confutazione nelle censure sollevate dagli odierni appellanti, mostrando tali elementi una preoccupante e – di fatto ininterrotta – contiguità di -OMISSIS- con un mondo criminale di stampo mafioso, per il complesso intreccio di rapporti personali e di interesse che a tale mondo lo legano, e che pienamente giustificano, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., ex plurimis, Cons. St., sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743), il rischio più che probabile, se non certo, di inquinamento mafioso per le attività imprenditoriali da lui gestite.

16.6. Attività imprenditoriali, va qui rimarcato, alle quali non è estranea la collaborazione di soggetti controindicati (i citati -OMISSIS- e -OMISSIS-), elemento, questo, che ancor più avvalora e conferma il giudizio di permeabilità mafiosa dell’impresa.

16.7. Ne segue la decisa reiezione del quarto motivo in esame.

17. Infine devono essere esaminati e respinti il quinto motivo (pp. 17 del ricorso) e il sesto motivo (pp. 18-20 del ricorso), con i quali gli odierni appellanti lamentano l’erronea reiezione, da parte del T.A.R. ligure, delle censure con le quali lamentavano, in primo grado, il rifiuto preventivo di consegnare le relazioni istruttorie (p. 25 del ricorso originario) da parte della Prefettura e l’illegittimità dei provvedimenti del Comune di Arenzano, che non sarebbero necessitati dall’emissione dell’informativa, avrebbero dovuto essere preceduti da comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della l. 241 del 1990, e avrebbero dovuto concedere un congruo termine per l’eventuale cessione dell’attività o la nomina di un nuovo legale rappresentante della società.

17.1. Tali motivi, per il loro carattere procedimentale e la loro intima connessione, possono essere unitariamente esaminati e respinti alla luce, oltre che di tutte le ragioni sopra esposte e qui da intendersi richiamate, delle seguenti ragioni:

a) la previa mancata esibizione delle relazioni istruttorie, da parte della Prefettura, non è causa di invalidità del provvedimento interdittivo antimafia che ad esse faccia riferimento, in quanto giustificata da esigenze inderogabili di ordine pubblico e riservatezza connesse alla prevenzione della criminalità o all’eventuale segretezza di atti investigativi in indagini preliminari per la repressione della criminalità, e la loro successiva ostensione (se del caso con i necessari omissis), nel corso del giudizio amministrativo, ben può legittimare il ricorrente ad impugnare il provvedimento con motivi aggiunti, laddove ne ravvisi la necessità, senza che ciò vulneri il suo diritto di difesa, solo posticipato e comunque sempre consentito in attuazione dei fondamentali principî di cui all’art. 24 e all’art. 111 Cost.;

b) i provvedimenti adottati dal Comune di Arenzano e dalla Camera di Commercio, pure impugnati in questo giudizio, sono vincolati, non residuando alcun margine di discrezionalità, per le amministrazioni richiedenti la documentazione antimafia, in seguito all’emissione dell’informativa antimafia, anche se resa ai sensi dell’art. 89-bis, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011;

c) la natura vincolata di tali provvedimenti dispensa le amministrazioni dall’obbligo di dovere comunicare l’avvio del procedimento inteso alla cancellazione dal registro delle imprese o all’inibizione dell’attività economica della società interdetta;

d) le autorità amministrative, in seguito all’emissione dell’informativa, sono obbligate ad emettere immediatamente i conseguenti provvedimenti vincolati, senza poter concedere alcuno spatium temporis all’impresa colpita dall’informativa antimafia.

17.2. Di qui la legittimità, sotto ogni profilo, dei provvedimenti adottati rispettivamente dal Comune di Arenzano e dalla Camera di Commercio Industria e Artigianato ed Agricoltura di Genova, pure impugnati in primo grado.

18. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto in tutti i suoi motivi, con piena conferma della sentenza impugnata.

19. Le spese del presente grado di giudizio, attesa la particolare complessità e la sostanziale novità di molte delle questioni trattate, possono essere interamente compensate tra le parti.

19.1. Rimane definitivamente a carico degli appellanti il contributo unificato corrisposto per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto da -OMISSIS- e da -OMISSIS-, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Pone definitivamente a carico di -OMISSIS- e di -OMISSIS- il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1, del d. lgs. n. 196 del 2003, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2017